

## OBBLIGHI DEI TITOLARI DI STRUMENTI METRICI

Il DM n. 93 del 21/04/2017 ha uniformato la disciplina della verifica periodica degli strumenti di misura (ad esempio, bilance, distributori di carburanti) e dei controlli sugli stessi, affidando alle Camere di commercio compiti di vigilanza e controllo casuale.

A tale riguardo, si ritiene utile e necessario ricordare che gli obblighi posti da tale normativa in capo ai titolari di strumenti metrici, se violati, comportano l'applicazione di sanzioni anche di significativo importo. **Si invita pertanto a consultare con attenzione l'allegato tecnico, che riporta l'elenco degli obblighi e la periodicità di verifica degli strumenti.**

### PRINCIPALI OBBLIGHI IN CAPO AI TITOLARI DI STRUMENTI METRICI

- richiedere una nuova verifica periodica almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della precedente (vedi tabella riepilogativa delle periodicità sotto riportata), ovvero non oltre 10 giorni lavorativi dall'avvenuta riparazione dei propri strumenti, se tale riparazione ha comportato la rimozione di etichette od altro sigillo, anche di tipo elettronico (art.4, c. 8 e art.7, c.1). La verifica va richiesta ad uno degli organismi accreditati che risultino iscritti nell'elenco Unioncamere, raggiungibile al link: [www.metrologialeale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione](http://www.metrologialeale.unioncamere.it/elenchi-organismi-di-verificazione-periodica/elenco-degli-organismi-che-effettuano-la-verificazione)
- comunicare entro 30 giorni alla Camera di Commercio competente la data di inizio e di fine utilizzo dei sistemi di misura (art.8, comma 1, lett.a);
- mantenere l'integrità del contrassegno apposto in sede di verifica periodica, nonché di ogni altro marchio, sigillo, anche di tipo elettronico, o elemento di protezione (art.8, comma 1, lett.b);
- curare l'integrità dei sigilli provvisori applicati dal riparatore (art.8, comma 1, lett.c);
- conservare il libretto metrologico e l'eventuale ulteriore documentazione prescritta (art.8, comma 1, lett.d);
- curare il corretto funzionamento dei loro strumenti e non utilizzarli quando sono palesemente difettosi o inaffidabili dal punto di vista metrologico (art.8, comma 1, lett.e).



### PERIODICITA' DI VERIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI

Tipo di Strumento	Periodicità della verifica
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico (bilance)	3 anni
Strumenti per pesare a funzionamento automatico	Selezionatrici ponderali per la determinazione della massa di prodotti preconfezionati ed etichettatrici di peso e di peso/prezzo: 1 anno Altre tipologie di strumenti: 2 anni
Sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua	2 anni
Misuratori massicci di gas metano per autotrazione	2 anni
Misure di capacità	4 anni
Pesi	4 anni

## **ASSEGNO UNICO PER FIGLI A CARICO: LE NOVITÀ NEL 2023!**

**I requisiti** per ricevere l'Assegno Unico per figli a carico, per il richiedente, sono:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato in Italia;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
- essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del d.l., secondo la tabella di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.

**Gli importi mensili dell'assegno unico per figli a carico variano, come già detto, sulla base della situazione economica familiare, cioè in base all'indicatore ISEE, e in particolare saranno di:**

- 175 €** per figli minorenni, con un Isee 2022 fino a 15.000 €;
- in caso di Isee maggiore, l'assegno si ridurrà progressivamente fino a **50 €**;
- 85 €** per i figli maggiorenni fino al compimento del 21° anno di età, con un Isee relativo al 2022 fino a 15.000 €. Tale importo si ridurrà gradualmente in caso di Isee più alto, fino a raggiungere i **25 €** mensili.